



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CAV. GIUSEPPE SABBIONE, CON TRASFERIMENTO, A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO, DELLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA A PEDEROBBA (TV). - Bando pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) S/70 del 9 aprile 2016

RISPOSTA AL PRIMO QUESITO

OGGETTO: raggruppamento orizzontale e avvalimento.

PREMESSO.

A) Il Disciplinare della gara di appalto prevede, nel paragrafo 6. "Chiarimenti":

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di pec protocollo@cert.operepiedionigo.it almeno *cinque* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate, lasciando anonimo il richiedente, all'indirizzo internet <http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/>

B) E' stato formulato il seguente quesito, ai sensi della normativa di gara di cui al punto precedente.

Spett.le Opere Pie D'Onigo

alla c.a. P.I. Mirco Bedin

Con la presente si richiede chiarimento per la partecipazione inerente la gara: APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CAV. GIUSEPPE SABBIONE, CON TRASFERIMENTO, A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO, DELLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA A PEDEROBBA (TV). - Codice C.I.G. n. 6654168923 - Codice C.U.P. n. J13B09000060009, e precisamente:

1- si dettaglia che alla procedura sopra riportata si partecipa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi, essendo in possesso entrambe di:

A..... S.r.l.: Cat. OG1 class. V°, OG11 class. I°

B..... S.r.l.: Cat. OG1 class. VII°, cat. OG11 class. III°

Quindi l'impresa A..... (capogruppo), chiede se avvalendosi della Cat. OG11 class. III°, di una o piu' imprese ausiliari, può sommare alla stessa, la propria OG11 class. I° per coprire, insieme alla cat. OG11 class. III° della mandante B..... Costruzioni, l'importo richiesto dal disciplinare di gara pari ad € 2.521.409,73



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

per esempio:

cat. OG11 class. I° della A....., pari ad € 258.000,00+incremento del 20%= € 309.000,00

cat. OG11 class. III° (in avvalimento) della A....., pari ad € 1.033.000,00

cat. OG11 class. III° della B....., pari ad € 1.033.000,00+incremento del 20%= € 1.239.600,00

TOTALE IMPORTO COPERTO: € 2.581.000,00 (> dell'importo richiesto nel disciplinare di gara pari ad € 2.521.409,73)

In attesa di un Vs. celere riscontro e di chiarimento in merito, porgiamo

Distinti Saluti

Si articola la risposta come segue.

Si premette che la gara di appalto non presenta alcuna particolarità rispetto al tema evocato dei raggruppamenti misti e dell'avvalimento, ragion per cui la risposta assume natura di verifica della normativa dei lavori pubblici applicabile.

A) L'avvalimento nella disciplina della gara di appalto.

Il disciplinare di gara prevede al paragrafo 13.3. *“È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.”*

Trattasi dell'**avvalimento (cd. frazionato)** che ricorre allorquando il concorrente si avvale di una impresa ausiliaria che, da sola, non possiede i requisiti di capacità richiesti dal bando, ma riesce a raggiungere tale soglia minima cumulando i propri requisiti con quelli (anch'essi, da soli, insufficienti) di cui il concorrente è autonomamente provvisto (circa l'ammissibilità dell'avvalimento frazionato, vedasi la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 984 del 7 aprile 2016, che richiama i precedenti conformi di Cons. Stato, V, nn. 1327/2014, 5987/2014 e di Cons. Stato, V, 5874/2013).

B) Il raggruppamento misto.

E' altresì ammesso (vedasi Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 374 del 27 gennaio 2015) il **raggruppamento misto, che da luogo a sub raggruppamenti orizzontali** sia per la categoria prevalente che per quelle scorporabili, ai sensi dell'art. 37, comma 6 del Codice Appalti n. 163/2006.

Parimenti T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 11/02/2015, (ud. 29/01/2015, dep.11/02/2015), n. 60, paragrafo 3.4, afferma che *“il dato normativo di cui al comma 6 dell'art. 37 del codice dei contratti pubblici, il quale espressamente prevede la possibilità della costituzione di un raggruppamento misto, definendolo come un raggruppamento temporaneo di imprese nel quale i lavori riconducibili alla categoria prevalente (o a categorie scorporabili) possono essere assunti da imprenditori riuniti in un raggruppamento temporaneo orizzontale, al quale sono applicabili le disposizioni di cui*



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15.1.2013, n. 338)."

AmMESSO quindi che gli istituti dell'avvalimento frazionato e del raggruppamento misto sono ammissibili, si tratta di verificare se nel caso di specie l'applicazione che nel vuol dare l'Impresa PA..... sia conforme alle altre disposizioni pertinenti.

Disposizioni rinvenibili nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207, all'art. 92 comma 2 e all'art. 61.

ART. 92

“2. **Per i raggruppamenti temporanei** di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti **dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, **la mandataria** in ogni caso assume, in sede di offerta, **i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate **(1)."**

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106 e **successivamente sostituito** dall'articolo 12, comma 9, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 10 del citato articolo 12.

ART. 61

“1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I - fino a euro 258.000

II - fino a euro 516.000

III - fino a euro 1.033.000

III-bis - fino a euro 1.500.000

IV - fino a euro 2.582.000

IV-bis - fino a euro 3.500.000

V - fino a euro 5.165.000

VI - fino a euro 10.329.000

VII - fino a euro 15.494.000

VIII - oltre euro 15.494.000

C) La condizione del 40% dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola.

Ciò premesso si osserva che, per la categoria OG11, la dotazione da parte della Mandataria dei requisiti nella misura minima del 40% si ottiene per la PA..... S.r.l. Capogruppo con la sommatoria, anche al netto dell'aumento del quinto:

A..... classifica 1^	258.000,00
Impresa ausiliaria di A..... in avvalimento con classifica 3^	1.033.000,00
Sommatoria	1.291.000,00



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

A fronte del valore di soglia minima del 40% per la categoria OG11 così calcolata:

importo categoria OG11	€ 2.521.409,73	40%	€ 1.008.563,89
------------------------	----------------	-----	----------------

Il limite del 40%, in base al parere n. 76 del 16/05/2012 dell'AVCP, va riferito all'importo di ciascuna delle singole categorie.

D) La percentuale ascritta alla Mandataria.

Con l'apporto dell'avvalimento, poi, nel caso di specie, è rispettato l'ulteriore condizione posta dall'art. 92, comma 2°, per il quale la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

La percentuale è pari al 53,26% come risulta da:

A	B	C	D	
OG11 Classica 1^ Capogruppo A..... con aumento di un quinto	Apporto dell'avvalimento per 3^ classifica	Somma A + B	importo lavori OG 11	percentuale di C su D
€ 309.600,00	€ 1.033.000,00	€ 1.342.600,00	€ 2.521.049,73	53,26

E) Il cumulo delle attestazioni SOA.

Il cumulo delle attestazioni SOA prospettato nel quesito è ammissibile alla luce della Giurisprudenza, segnalandosi le seguenti pronunce.

E.1.) La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 00984/2016 del 7 aprile 2016:

“Conseguentemente, con la novella legislativa di cui all'art. 21 della L. 161/2014, il testo di legge è stato adeguato ai rilievi della Corte, e così riformulato “E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il **divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria**”.

Alla decisione della Corte sulla ammissibilità dell'avvalimento plurimo e frazionato si è prontamente adeguata la giurisprudenza nazionale (v. Cons. Stato, V, nn. 1327/2014, 5987/2014), che ha anche negato la possibilità che il ricorso all'avvalimento frazionato possa costituire causa di esclusione del concorrente da una gara (Cons. Stato, V, 5874/2013).

Alla luce della decisione della Corte di giustizia dell'UE, e della conseguente riforma legislativa, occorre riconoscere cittadinanza nell'ordinamento interno - in tema di appalti per l'affidamento di lavori pubblici – agli istituti dell'avvalimento “plurimo” e “frazionato”. In particolare, il primo ricorre allorché il concorrente integra il difetto dei propri requisiti di capacità, come richiesti dal bando, avvalendosi dell'ausilio di più imprese,



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

ciascuna delle quali supplisce integralmente una determinata tipologia di requisito mancante al concorrente (ad esempio, un ausiliaria fornisce i requisiti tecnico operativi; un'altra fornisce quelli di capacità economica, ecc.); **la seconda tipologia di avvalimento (cd. frazionato)** ricorre, invece, allorché il concorrente si avvale di una impresa ausiliaria che, da sola, non possiede i requisiti di capacità richiesti dal bando, ma riesce a raggiungere tale soglia minima cumulando i propri requisiti con quelli (anch'essi, da soli, insufficienti) di cui il concorrente è autonomamente provvisto.”

E.2) Rileva poi quanto in Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 262 del 05/02/2016

“Il sistema di valori posto dall'art. 49, comma 6, risulta completamente ribaltato: la regola è oggi quella dell'ammissibilità dell'avvalimento plurimo e frazionato, anche in materia di lavori pubblici; solo eccezionalmente la P.A. può vietare l'avvalimento, sempre che tale divieto venga previsto nel bando e rispetti il principio di proporzionalità.

Il divieto di frazionamento tuttora contenuto nel comma 6, come riformulato dalla legge europea n. 161/2014 (*E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria*), ha natura del tutto residuale: esso **non impedisce il cumulo delle attestazioni SOA**, ma si riferisce ai singoli requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in una determinata categoria.”

F) Aumento di 1/5 anche della classifica dell'Impresa ausiliaria, difformemente da quanto ritenuto nel quesito.

L'aumento di 1/5 non viene impostato nel quesito per l'impresa ausiliaria, ma esso risulta ammesso nella recente evoluzione normativa, come si dimostra appresso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sentenza n. 20 del 11 gennaio 2016 afferma:

“A ciò si aggiunga che la messa a disposizione della concorrente di tutti i requisiti in forza del contratto di avvalimento, senza limitazioni di sorta, ricomprende necessariamente anche tutte le facoltà previste al riguardo dalla normativa vigente, tra le quali la possibilità di computare l'incremento di un quinto sulla soglia della categoria di spettanza (così Cons. di St., V, 22.5.2015, n. 2563, che conferma T.A.R. Piemonte, II, 16.1.2015, n. 116): sicché, **all'importo di cui dispone l'ausiliaria (€ 258.000), deve sommarsi anche l'incremento del quinto di € 51.600**, con ciò raggiungendosi agevolmente anche il valore soglia della categoria III-bis (€ 1.497.600 + € 51.600 = € 1.549.200).”

G) Il parametro da conseguire è la soglia della classifica non l'ammontare dei lavori in appalto per la categoria specifica.

